



Avv. Ermanno Cammarano
NOTAIO
Via Monte San Valentino, 2
01100 Viterbo
T. 0761 1767300

Repertorio n. 10664

Raccolta n. 7206

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore diciassette

(28 novembre 2023 h. 17,00)

in Viterbo, nei locali della Parrocchia Santi Valentino ed Ilario in Via Bonaventura Tecchi n. 7, innanzi a me Avv. Ermanno Cammarano, notaio in Viterbo, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti,

E' PRESENTE:

LUPINO ANNA, nata a Civitella D'Agliano il 26 luglio 1958, domiciliata per la carica ove segue, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di Volontariato **"ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta - ODV"**, con sede in Viterbo, Via Carlo Minciotti n. 31, codice fiscale 90055270566, affiliata alla FISDIR codice VT-002, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con Determinazione della Regione Lazio n. G14884 del 31 ottobre 2022, a quanto infra legittimata in virtù dei poteri alla stessa conferiti dal vigente statuto.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea della suddetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie finalizzate alla acquisizione della personalità giuridica ed al recepimento delle norme introdotte dal D.Lgs 36/21;

2. varie ed eventuali;

e chiede a me Notaio di ricevere in forma pubblica il verbale di detta assemblea.

Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Su designazione unanime degli intervenuti, vengono nominati scrutatori i signori:

- PAGLIACCIA Simonetta;

- COLA Rosa Maria;

- BARTOLONI Paolo,

e Presidente dell'Assemblea la sopra costituita signora LUPINO ANNA, la quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE CHE:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto, in questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione;

- è presente, in proprio o per delega (e i relativi documenti legittimativi sono conservati agli atti dell'associazione) n. 49 (quarantanove) associati su n. 75 (settantacinque) associati, così come risulta dal foglio delle presenze, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la

REGISTRATO A
VITERBO

il 30 novembre 2023
al n. 12024 serie 1T

lettura per dispensa avutane dalla comparente;_____

- sono presenti altresì i componenti del Consiglio direttivo in persona di se medesima, nonché dei signori Pinna Maria Paola (vicepresidente), Cola Rosa Maria (consigliere - segretario), Pistoletti Federica (consigliere), Bartoloni Paolo (consigliere);_____

- sono presenti i componenti del Collegio dei Probiviri, signori Carnassale Mario (Presidente), Rumori Cesira, Pagliaccia Simonetta;_____

- pertanto, ai sensi dell'articolo 11 (undici) dello Statuto, l'Associazione è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno._____

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente espone la necessità di procedere alle modifiche statutarie finalizzate alla acquisizione della personalità giuridica ai sensi delle disposizioni del Decreto n. 117/2017, ed al recepimento delle norme introdotte dal D.Lgs 36/21._____

A tal uopo ricorda all'assemblea che l'associazione è in possesso dei requisiti patrimoniali richiesti dall'articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore, come risulta dalla perizia di stima redatta in data 10 novembre 2023 dal Dott. Marco Santoni, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo al n. 156, sezione A dell'Albo, e Revisore Legale iscritto nell'apposito registro al n. 107300, asseverata con giuramento a mezzo di apposito verbale ricevuto dal Notaio Ermanno Cammarano di Viterbo in data 22 novembre 2023, repertorio n. 10656, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa della comparente._____

Pertanto, propone di modificare lo Statuto nella sua nuova veste, qui di seguito trascritta:"_____

ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta - ODV"

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita, ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto compatibili, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021, l'Associazione Sportiva Dilettantistica di Volontariato denominata **"ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta - ODV"**, di seguito indicata anche come "Associazione"._____

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale._____

L'Associazione adotta l'acronimo "ODV" nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo

ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

4. I colori sociali sono l'arancione ed il nero. Il logo rappresenta un bambino, sostenuto dalla mamma, che sta per scendere in acqua, con accanto il personaggio di Eta beta con il salvagente.

5. L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.lgs 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Viterbo.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché nell'interno dello stesso Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali, ed ha come scopo primario la promozione, la diffusione, il coordinamento, la sperimentazione delle attività sportive tra disabili fisici, psichici e sensoriali, a fini agonistici, dilettantistici, educativi, riabilitativi, ricreativi, culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, come previsto all'articolo 5 lettera a) del D.Lgs 117/17;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, come previsto all'articolo 5 lettera t) del D.Lgs 117/17, nonché all'articolo 7 lettera b) del D.Lgs 36/21.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- promozione, organizzazione e pratica di attività sportive dilettantistiche, tra cui in via non esaustiva: nuoto, calcetto, bocce e bowling, atletica leggera, sport invernali, danza sportiva, a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, finalizzate al miglioramento delle abilità motorie, dell'autonomia sociale, delle capacità di relazione e di integrazione sociale;

- organizzazione di attività ricreative e culturali a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, finalizzate ad un migliore utilizzo del tempo libero e ad una maggiore inclusione sociale;

- organizzazione di attività di sensibilizzazione e informazione al fine di stimolare tra le persone normodotate la cultura del Volontariato ed il superamento degli atteggiamenti discriminatori nei confronti di qualunque tipo di fragilità, con particolare riferimento alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

3. Inoltre l'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti, potrà:

. affiliarsi od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale od internazionale;

. organizzare squadre e/o gruppi di atleti con disabilità fisica, psichica e sensoriale per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative;

. promuovere ed organizzare attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive a favore di operatori sociali, Istruttori Federali e volontari che operano sulle persone con disabilità, direttamente o avvalendosi dei Centri di Formazione Federale, al fine di migliorare l'assistenza e l'accompagnamento delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, durante le attività sportive;

. curare la pubblicazione di studi e documenti tecnici sulle attività sportive svolte e sugli effetti in termini di piacere, benessere, autonomia, comunicazione ed integrazione sociale.

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nei limiti previsti dall'art.9 del D.Lgs 36/2021, anche attività diverse da quelle di

interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dal predetto art. 6. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione potrà porre in essere attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

7. L'associazione garantirà la partecipazione dei propri rappresentanti atleti e dei propri rappresentanti tecnici alle assemblee federali, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.

8. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione sportiva osserva lo Statuto ed i Regolamenti del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e dell'IPC, nonché lo statuto, le norme ed i regolamenti della FISDIR a cui è affiliata.

L'associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalla Federazione internazionale di riferimento, e ad accettare le decisioni dei competenti organi collegiali della FISDIR, nonché eventuali provvedimenti disciplinari che i competenti organi della FISDIR o del CIP dovessero adottare a suo carico, nonché le ulteriori decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinente la vita dell'associazione sportiva.

9. L'associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CIP, e della FISDIR, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d.lgs 39/2021.

Art. 5 Associati

1. Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che si impegnino a realizzarli, partecipando alle attività dell'associazione con

la loro opera, competenze, conoscenze e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma, d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle autorità sportive in generale.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

. Soci ordinari;

. Soci onorari.

Soci ordinari sono coloro che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Soci onorari sono coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri che, portatori di handicap e non, dedicano la loro attività allo sport inteso come momento di alto livello d'educazione, maturazione umana e civile ed integrazione sociali, verranno ammessi su domanda scritta dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Le domande di iscrizione presentate dai giovani di età inferiore ai 18 anni, o per i quali è stato nominato un Tutore /Amministratore di sostegno, con le formalità di cui sopra, devono essere corredate dall'assenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non

appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti, senza discriminazione alcuna, e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente il quale provvede entro il termine massimo di trenta giorni.

La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di un consigliere; di partecipare alle assemblee e a tutte le attività promosse dall'Associazione e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, in proprio e per delega, per tutte le delibere demandate dal presente statuto e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente norme di correttezza nei rapporti associativi a carico dei trasgressori, il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti:

. ammonizione;

. sospensione;

. radiazione.

5. I volontari associati sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della prestazione degli atleti.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche da beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio

Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

8. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

. decesso;

. recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

. decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi centottanta giorni dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;

. esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se chiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto su patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. L'ordinamento interno dell'associazione si basa sui principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente dell'Associazione; _____
- d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore; _____
- e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore. _____
3. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata _____ quadriennale. _____

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. _____

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea

degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. _____
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli associati minorenni vengono rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale. _____
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. _____
- Gli Associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. _____
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di: _____
- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione; _____
- b) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; _____
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; _____
- d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione; _____
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore; _____
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del codice del Terzo Settore; _____
- g) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; _____
- h) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al

mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;

i) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;

l) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;

m) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, co. 2, d.lgs. 39/2021;

n) deliberare sull'ordine del giorno, sulle mozioni e su ogni altra materia riservata dalla legge o devoluta ad essa dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

o) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

p) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

6. Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale dovrà essere inviata anche alla FISDIR.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Non possono effettuare elettorato attivo e passivo coloro che, per qualsiasi motivo, risultino esclusi dal godimento dei diritti politici.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione;

in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea elegge anche un Vice Presidente, nonché un Segretario per la redazione del verbale della riunione, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Elegge altresì tre scrutatori per le votazioni a scrutinio palese.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. E' ammessa la convocazione nello stesso giorno, purché intercorra tra le due convocazioni l'intervallo di almeno un'ora.

4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la Trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. L'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto. In questo caso sono nominati cinque scrutatori.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare verbali delle riunioni.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio direttivo si compone di un Presidente e di quattro membri eletti dall'Assemblea - tra gli associati - su liste separate, ed è l'organo esecutivo dell'Associazione. I componenti l'organo amministrativo non devono incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Ad esso si affianca, con mera funzione consultiva, un Direttore Tecnico, di provate capacità tecnico-sportive, nominato dal Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento.

Tutte le Cariche associative rivestite in seno all'Associazione sportiva si intendono prestate a titolo di volontariato, e pertanto, gratuito.

E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire altra carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica affiliata alla "FISDIR".

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Le dimissioni del Presidente comportano l'effettuazione di elezioni per la nomina del solo Presidente.

In tal caso tutti i compiti del Presidente, fino alla normale scadenza assembleare, vengono assunti dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario (o decaduto) dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, ed eventualmente al bilancio preventivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le

deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatte.

Art. 14 Attribuzione del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome, nominando il relativo responsabile, con potere di revoca;
- j) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- k) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- l) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e curare gli adempimenti di cui al d.lgs 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze dell'attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto

alle attività di interesse generale;_____

o) nominare il responsabile della protezione dei minori ex art. 33, co. 6, d.lgs 36/21;_____

p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione._____

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo._____

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile._____

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo._____

4. Il Presidente in particolare ha il compito di:_____

a) firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;_____

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;_____

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del consiglio direttivo._____

In particolare, benché in via non esaustiva, allo stesso compete aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;_____

d) di concerto con il Vice Presidente ed il Tesoriere, sentito, per quanto compete il parere del Direttore Tecnico, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento dell'Associazione (ove non abbia provveduto il Consiglio Direttivo), nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto;_____

e) deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo._____

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio._____

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio._____

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite._____

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni._____

2. Al Segretario compete:_____

a) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;_____

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;_____

c) redigere i libri verbali, nonché il libro degli associati ed il registro dei volontari;_____

d) provvedere all'intrattenimento dei rapporti tra l'Associazione e gli Organi Federali;_____

e) curare i rapporti con le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva presso cui gli atleti sono tesserati;_____

f) tenere aggiornato lo schedario degli atleti._____

3. Al Tesoriere spetta il compito di:_____

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;_____

b) provvedere alle spese su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci._____

Art. 17 Il Direttore Tecnico

1. Il Direttore tecnico presiede la Commissione Tecnica, composta da Tecnici operanti nei vari settori. _____

Il Direttore Tecnico cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici della associazione sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della associazione sportiva._____

Art. 18 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere:_____

- monocratico: in tal caso l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;_____

- collegiale: è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati; almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. _____

2. L'organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile._____

3. Esso, qualora in composizione collegiale, nomina al proprio interno un Presidente. _____

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione._____

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea._____

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed

esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 19 Competenze dell'Organo di controllo

1. E' compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, salvo, in questo caso, l'obbligo di essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da uno o da tre membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Esso, qualora in composizione collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più

membri dell'organo di revisione decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 21 Responsabilità degli organi sociali

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 22 Libri sociali

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 23 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs n. 117/17, da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17;
- g) da contributi e/o altre sovvenzioni ricevute dal CIP o dalla FISDIR.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

2. I lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 D.lgs 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, ed in quanto compatibili, ed alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

3. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del d.lgs 36/2021.

4. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale si applica l'art. 37 del d.lgs 36/2021.

5. L'Associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 36/2021.

6. Nella ricorrenza dei presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs 81/2015.

Art. 25 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. La redazione la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

3. Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale otto giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, se nominato.

4. Il bilancio consuntivo deve informare della complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

5. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

6. Dal bilancio devono risultare i proventi e gli oneri dell'Associazione. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione

saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio e non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto.

7. L'intero consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

Art. 26 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità sportive.

Art. 27 Disposizioni generali

1. In applicazione della delibera n. 1273 del 15 luglio 2004 del Consiglio Nazionale del CONI "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi dell'Associazione da parte del CONI" l'Associazione, oltre ai requisiti dalla legislazione statale, ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive da parte del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Italiano Paralimpico e della FISDIR.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e le disposizioni attuative degli stessi, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili."

L'assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente coadiuvato dagli scrutatori,

DELIBERA:

a) di approvare le modifiche statutarie finalizzate alla acquisizione della personalità giuridica ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017, ed al recepimento delle norme introdotte dal D.Lgs 36/21 e di approvare, altresì, integralmente il nuovo testo dello Statuto così come innanzi trascritto, contenente quanto sopra proposto;

b) di promuovere tutte le iniziative necessarie o utili affinché la "ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta - ODV" consegua la personalità giuridica, delegando all'uopo al Presidente ogni più ampia facoltà affinché lo stesso richieda

l'acquisizione della personalità giuridica della ODV e, più in generale, per la più ampia esecuzione di quanto testé deliberato.

Alla luce di quanto sopra deliberato, io notaio - sulla scorta della perizia di stima allegata al presente verbale e della ulteriore documentazione in mio possesso - attesto che la "ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta - ODV" è in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della personalità giuridica in forza delle norme di cui al D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e dieci minuti.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'ente.

Del presente atto, scritto da me e persona di mia fiducia su dieci fogli per quaranta pagine, ho dato lettura alla comparente, che lo approva.

Sottoscritto alle ore diciotto e venti minuti.

FIRMATO: ANNA LUPINO - ERMANNO CAMMARANO

IO SOTTOSCRITTO AVV. ERMANNO CAMMARANO, NOTAIO IN VITERBO, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 22 D.LGS 82/2005 E DELL'ART. 68 TER DELLA LEGGE NOTARILE 89/1913.

VITERBO, primo dicembre duemilaventitré.